

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## 10<sup>a</sup> COMMISSIONE

(Lavoro, emigrazione, previdenza sociale)

GIOVEDÌ 24 OTTOBRE 1957

(100<sup>a</sup> Seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente PEZZINI

### I N D I C E

#### Disegno di legge:

« Trasformazione e riordinamento dell'Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi del lavoro » (1472) (Seguito della discussione e rinvio):

PRESIDENTE	Pag. 1431, 1434, 1435, 1436, 1437, 1438, 1439, 1441, 1442, 1443, 1444
ANGELINI	1433, 1436, 1437, 1439, 1444
BARBARESCHI	1435
BITOSSÌ	1437
FIORE	1435, 1436, 1438, 1442, 1443
GRAVA	1433, 1435, 1438
MANCINO	1433, 1441, 1442
PETTI	1433, 1444
REPOSSI, Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale	1436, 1437, 1439, 1442
VACCARO	1438
VARALDO	1435, 1443
ZANE, relatore	1431, 1432, 1434, 1436, 1438, 1439, 1440
ZUGARO DE MATTEIS	1436

La seduta è aperta alle ore 9,55.

Sono presenti i senatori: Angelini Cesare, Barbareschi, Bitossi, Bolognesi, Buglione, Cle-

mente, Fantuzzi, Fiore, Grava, Mancino, Monaldi, Petti, Pezzini, Ragno, Saggio, Vaccaro, Varaldo, Zane e Zugaro De Matteis.

Interviene il Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale Repossi.

ANGELINI, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

**Seguito della discussione e rinvio del disegno di legge: « Trasformazione e riordinamento dell'Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi del lavoro » (1472).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Trasformazione e riordinamento dell'Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi del lavoro ».

Ricordo che, durante l'ultima seduta, la Commissione ha approvato i primi tre articoli del disegno di legge: il primo nel testo proposto dal relatore, il secondo ed il terzo nel testo governativo con lievi emendamenti. Oggi, quindi, riprendiamo l'esame del disegno di legge dall'articolo 4.

ZANE, relatore. Mi permetto di ricordare ai colleghi che durante la discussione dell'articolo 2 si è deciso di rinviare all'articolo 4 la discussione sul secondo comma del testo proposto dalla Sottocommissione, ritenendo che appunto l'articolo 4 possa offrire la possibilità di una migliore collocazione del comma stesso.

PRESIDENTE. Procediamo nell'esame degli articoli.

## Art. 4.

L'Ente provvede all'assistenza ai mutilati ed invalidi del lavoro mediante:

- a) provvidenze intese all'elevamento spirituale e culturale del lavoratore invalido;
- b) lo studio dei problemi di infortunistica e la collaborazione con enti od istituti a ciò preposti, nell'azione di studio di ritrovati antinfortunistici e di prevenzione delle malattie professionali;
- c) l'assistenza nelle iniziative dirette alla rieducazione professionale dei mutilati ed invalidi nei casi in cui non vi provvedano gli istituti assicuratori;
- d) l'istituzione e gestione di colonie marine e montane;
- e) l'educazione e l'istruzione professionale dei figli minorenni dei mutilati e degli invalidi, i quali non abbiano ad altro titolo diritto alla assistenza.

Sono altresì di competenza dell'Ente i compiti affidati all'Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi del lavoro dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 ottobre 1947, n. 1222, sulla assunzione obbligatoria dei mutilati ed invalidi del lavoro nelle imprese private.

Oltre ai compiti previsti dal comma precedente sono altresì affidati all'Ente la tutela e l'assistenza ai mutilati ed invalidi del lavoro, in relazione a controversie in materia di collocamento.

Qualora per l'attività prevista dal comma precedente sia necessario il patrocinio dei mutilati e degli invalidi in sede giudiziaria, questo è regolato dalle norme del Codice di procedura civile e da quelle sulla disciplina delle professioni di avvocato e procuratore.

L'attività di tutela e di assistenza prevista dai comma precedenti è, in ogni caso in cui sia richiesta, svolta gratuitamente.

Le spese sostenute per il patrocinio dell'assistito in giudizio gravano, altresì, sull'Ente.

L'assistenza è concessa entro i limiti di bilancio dell'Ente con precedenza per i mutilati e gli invalidi aventi maggior grado di invalidità e in condizione di maggior bisogno.

A questo articolo è stato presentato dal senatore Zane il seguente emendamento:

Sostituire i primi tre commi coi seguenti:  
« L'Associazione provvede all'assistenza ai mutilati ed invalidi del lavoro mediante:

a) *identico*;

b) *identico*;

c) l'assistenza nelle iniziative dirette alla reimmissione nel processo produttivo dei mutilati ed invalidi nei casi in cui non vi provvedano altri Istituti;

d) *identico*;

e) *identico*.

« Oltre ai compiti affidati all'Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi del lavoro dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 ottobre 1947, n. 1222, sulla assunzione obbligatoria dei mutilati ed invalidi del lavoro nelle imprese private, sono altresì affidati all'ente stesso compiti di patronato ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, limitatamente ai mutilati ed invalidi del lavoro ».

Nei due ultimi commi, sostituire la parola « Ente » con la parola « Associazione ».

Il senatore Zane propone, inoltre, di invertire l'ordine del quinto e del sesto comma, togliendo dal quinto comma le parole « in ogni caso in cui sia richiesta »; di eliminare dal penultimo comma la parola « altresì »; e di sopprimere l'ultimo comma.

A questo articolo sono stati inoltre presentati, dai senatori Mancino e Bolognesi, i seguenti emendamenti:

Nel primo comma sostituire la parola « Ente » con la parola « Associazione ».

Alla fine della lettera c) aggiungere: « e il loro inserimento nel processo produttivo ».

ZANE, *relatore*. Il testo da me proposto alla lettera c) dell'articolo 4 prevede in particolare l'assistenza nelle iniziative dirette alla reimmissione dei mutilati ed invalidi del lavoro nel processo produttivo, mentre il testo governativo parla semplicemente di iniziative dirette alla rieducazione professionale.

Mi pare che in questa occasione ci venga offerta la possibilità di meglio definire gli scopi che la legge si propone a proposito dell'inserimento dei mutilati ed invalidi nel processo produttivo. È bensì vero che anche il testo governativo parla di «rieducazione professionale», la qual cosa è implicitamente rivolta al fine di conseguire la possibilità di una reimmissione nel processo produttivo. Sembra però che la dizione da me proposta sottolinei meglio lo scopo che il legislatore si propone con la rieducazione professionale e il conseguente compito di facilitare la reimmissione nel processo produttivo.

Per quanto concerne poi l'emendamento aggiuntivo che consente all'Associazione la possibilità di esercitare anche i compiti di patronato, mi riservo di intervenire in seguito, perchè penso che su questo punto si avrà una maggior discussione, in quanto so che la Commissione non è troppo d'accordo sul mio emendamento.

MANCINO. Fino alla lettera c), cioè per tutta la parte dell'articolo a cui si riferiscono i nostri emendamenti, noi non abbiamo difficoltà ad accettare il testo del relatore, poichè il nostro scopo è ugualmente raggiunto.

Delle preoccupazioni sorgono invece, a mio avviso, allorchè il relatore parla, in altro emendamento, di compiti di patronato ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804.

Di questo discutemmo già, sia in Commissione che in Sottocommissione, ed ora è necessario che questo punto venga chiarito, poichè le conclusioni alle quali potremmo giungere possono creare complicazioni per i patronati già esistenti e per quelli che si potrebbero ancora istituire.

Noi non approviamo che vengano specificati in tale modo i compiti di patronato dell'Associazione.

ANGELINI Mi soffermo solo sull'emendamento del relatore che si riferisce all'istituzione di un nuovo patronato. I patronati regolarmente costituiti e funzionanti sono molti, ed i principali, quelli istituiti dalle organizzazioni sindacali più consistenti, hanno veramente esplicato una meritoria attività nel

campo dell'assistenza. Giova anche ricordare che questi patronati vivono coi contributi che il Ministero del lavoro elargisce in relazione all'attività svolta, ossia alle pratiche trattate in favore dei lavoratori, e che il contributo veramente consistente è quello che si riferisce agli infortuni.

Ora, con questo emendamento si vorrebbe istituire un nuovo patronato, anzi direi che si vorrebbe fare il monopolio dell'assistenza, poichè se veramente si dessero all'Associazione compiti di patronato, è chiaro che tutti gli altri patronati potrebbero cessare la loro attività; come ho già detto, infatti, i patronati vivono sul contributo statale relativo alle pratiche svolte nel settore degli infortuni.

Ma occorre fare un'altra considerazione: noi potremmo anche, come legislatori, venire incontro alla richiesta avanzata dal relatore, se i patronati attualmente esistenti non avessero svolto il proprio lavoro con la diligenza e l'efficacia con cui in realtà l'hanno svolto.

Per questo io sono nettamente contrario a dare a questa Associazione compiti di patronato, in quanto ad essa già diamo altri compiti che veramente debbono rientrare nella sfera d'azione dell'ente che intendiamo costituire.

PETTI. A me pare che, oltre a considerare le ragioni esposte dal collega Angelini, dobbiamo ricordare le disposizioni della legge istitutiva dei patronati; in base a queste disposizioni, è l'Associazione stessa che, nei casi, nei modi e nei tempi stabiliti, può chiedere al Ministero competente l'istituzione di un altro patronato.

Per questo motivo ritengo che l'emendamento del relatore non possa essere accolto.

GRAVA. Mi permetto di far osservare che il richiamo al Codice di procedura civile, qualora sia necessario il patrocinio di mutilati ed invalidi in sede di giudiziaria, non ha alcun significato. Il Codice di procedura dice soltanto che, nel caso in cui un ente di assistenza debba patrocinare in sede giudiziaria, non ha che da richiedere il mandato per un avvocato di fiducia. Il quarto comma di questo articolo è quindi perfettamente inutile, tanto che debbo supporre che sia stato incluso con

l'intenzione di dire qualcosa di più: cioè che si vuol dare l'esclusività dell'assistenza giudiziaria a questa Associazione, facendo in modo che il mutilato che si presenta ad essa abbia l'assistenza dell'avvocato di fiducia dell'Associazione stessa. Ora, se il mandato viene rilasciato solo a questa Associazione, viene preclusa l'assistenza giudiziaria di tutti gli altri patronati, come è già stato osservato dai colleghi Angelini e Petti.

**PRESIDENTE.** A questo proposito, devo ricordare alla Commissione che il richiamo alle norme del Codice di procedura civile è stato ritenuto superfluo in sede di Sottocommissione.

**ZANE, relatore.** Poichè per quanto riguarda la lettera c) nel testo da me proposto nessuno ha obiezioni da fare, dobbiamo portare il nostro esame sul punto controverso: quello relativo ai compiti di patronato che verrebbero affidati all'Associazione.

Debbo rilevare che questo mio emendamento interpreta le vive istanze presentate dall'Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi del lavoro. Mi pare che tale richiesta sia seriamente motivata, se si pensa che già la legge affida all'Associazione compiti importanti quali il collocamento obbligatorio dei mutilati ed invalidi del lavoro per effetto del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 ottobre 1947, n. 1222. Con tale disposizione all'Associazione sono affidate pubbliche funzioni di tutela e di assistenza per l'assunzione obbligatoria dei mutilati ed invalidi del lavoro nelle imprese private. Ma i mutilati e gli invalidi del lavoro non hanno bisogno soltanto di questa assistenza in materia di collocamento; hanno pure necessità di essere assistiti e sorretti nell'azione diretta al conseguimento di prestazioni previdenziali ed anche nelle vertenze contro gli istituti assicuratori. Mi sembra che il voler circoscrivere la attività assistenziale dell'Associazione ai soli compiti previsti dalla legge in materia di collocamento significhi comprimere e sacrificare l'attività dell'Associazione stessa.

Noto che gli argomenti presentati dai colleghi che si oppongono al mio emendamento sono soprattutto determinati dalla preoccupa-

zione di non indebolire gli altri patronati che già esercitano questa attività; è una preoccupazione che va tenuta presente, ma mi pare non sia argomento sufficiente per togliere all'Associazione fra mutilati ed invalidi del lavoro la possibilità di accordare tale genere di assistenza ai propri associati.

Negando ciò si verrebbe meno — a mio avviso — a quel senso di solidarietà, di devozione, di deferenza che si deve nutrire verso la benemerita categoria dei mutilati ed invalidi del lavoro e verso la loro Associazione.

È stato detto, tra l'altro, che i patronati già esistenti traggono i mezzi per il loro funzionamento da proporzionati contributi che vengono messi a disposizione dagli istituti assicuratori. Si tratta appunto di percentuali che vengono liquidate in sede di definizione di vertenze e non si vorrebbe togliere o ridurre ai patronati esistenti questi mezzi. Ora, io richiamo la vostra attenzione proprio su questo punto. Il disegno di legge in esame si propone il potenziamento dell'Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi del lavoro, e tra i modi per assicurare questo potenziamento vi è anche quello di fornire l'Associazione di mezzi adeguati affinché possa svolgere i propri compiti. Ed allora, se potremo raggiungere questo scopo assicurando mezzi all'Associazione anche attraverso i compiti di patronato, avremo motivo per compiacerci dell'opera nostra a vantaggio dell'ente che desideriamo potenziare.

**PRESIDENTE.** Pregherei la Commissione di tenere presente quanto ha detto il senatore Petti, cioè che c'è una legge che disciplina la creazione degli istituti di patronato, e detta le disposizioni per ottenere tale riconoscimento.

Desidererei che il relatore si facesse carico dell'eccezione che è stata sollevata in base a tale legge.

**ZANE, relatore.** Permettetemi di osservare che già in sede di Sottocommissione io ho rilevato questo particolare aspetto della questione; e cioè che, anche introducendo, col mio emendamento, la possibilità di esercitare compiti di patronato da parte dell'Associazione, l'Associazione non è dispensata dal seguire

la procedura prevista dalla legge per ottenere il riconoscimento quale patronato.

Devo aggiungere inoltre che ho messo anche in evidenza come il mio emendamento stabilisca che i compiti di patronato vengano affidati all'Associazione limitatamente ai mutilati ed invalidi del lavoro; e si potrebbe aggiungere: « senza carattere di obbligatorietà ».

**PRESIDENTE.** L'emendamento del relatore è molto esplicito, poichè dice: « .sono altresì affidati all'ente stesso compiti di patronato ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1957, n. 804, limitatamente ai mutilati ed invalidi del lavoro ».

Mi sembra che con questa formula non si rispetti il disposto della legge alla quale è fatto riferimento, e che il relatore non abbia tenuto sufficientemente conto del fatto che il riconoscimento si ottiene attraverso una certa procedura che non può essere sostituita. È vero che il relatore sostiene che l'Associazione non è dispensata dal seguire la procedura prevista dalla legge, ma questo andrebbe allora specificato.

**BARBARESCHI.** Vorrei chiarire la mia posizione.

Noi ci opponiamo specialmente all'esclusività del patronato. Per me è chiaro che all'Associazione non possa essere riconosciuto un compito di assistenza mentre si stabilisce il grado di invalidità dell'infortunato; però, quando l'infortunato è riconosciuto tale, subentrano delle assistenze, dovute da parte dell'I.N.A.I.L., per le quali mi pare che bisognerebbe riconoscere all'Associazione il diritto di intervenire. Quando infatti il mutilato è riconosciuto tale, si tratta di assistenza per la rieducazione professionale, si tratta di assistenza per le cure che il mutilato deve ricevere, si tratta qualche volta anche di assistenze di carattere economico, assistenze straordinarie derivanti dalla composizione del nucleo familiare o dal grado di invalidità del mutilato. Ora, a mio parere, l'Associazione fra mutilati ed invalidi del lavoro deve dare soltanto questo genere di assistenze.

**GRAVA.** Il relatore ha allargato i compiti dell'Associazione in modo che tutti gli altri patronati, qualora fosse approvato il suo emendamento, si troverebbero nella condizione di non poter più esercitare le loro mansioni. Mi sembra non possa sussistere, in base all'emendamento, una libertà di scelta del patronato, poichè il testo dice chiaramente che, per quanto concerne i mutilati e gli invalidi del lavoro, i compiti di patronato sono affidati all'Associazione, mentre libertà vi sarebbe qualora i mutilati potessero essere assistiti anche da altri patronati. Io ritengo che questa esclusività non sia assolutamente accettabile.

**FIORE.** Evidentemente non si può parlare di patronato dell'Associazione per chi attende ancora di veder riconosciuta la propria invalidità, poichè in tal caso l'infortunato ha di fronte a sé l'I.N.A.I.L., che è rappresentato nel Consiglio d'amministrazione dell'Associazione stessa. Nei patronati, i consigli direttivi sono nominati dalle organizzazioni sindacali, e qui non c'è una organizzazione sindacale che nomini il consiglio direttivo. Mi pare che non si possa neppure parlare di patronato, da parte dell'Associazione, per coloro la cui invalidità sia stata riconosciuta, poichè può sempre farsi una vertenza di aggravamento, ed anche in questo caso la controparte rimane l'I.N.A.I.L..

D'altra parte, per tali questioni sarebbe opportuno richiamarci all'Associazione fra mutilati ed invalidi di guerra, in cui non si ha patronato; vi è bensì un'opera a parte, ma anch'essa non svolge azione di patronato.

Non capisco, quindi, perchè proprio all'Associazione fra mutilati ed invalidi del lavoro si debbano concedere compiti di patronato.

**VARALDO.** Mi pare che tutti siano d'accordo nel dire che non deve assolutamente essere data all'Associazione una specie di monopolio del patronato nei confronti dei suoi associati. Penso che il senatore Zane farebbe bene a ritirare il suo emendamento, per evitare una votazione con esito negativo, che precluderebbe all'Associazione la possibilità di chiedere l'istituzione di un patronato richiamandosi alle disposizioni generali sulla materia.

ANGELINI. È evidente che l'esclusività contenuta nell'emendamento proposto dal relatore non può essere accettabile. L'Associazione, come giustamente è stato detto, può chiedere, in base alla legge, l'istituzione di un patronato seguendo la procedura prescritta dal decreto del 1947.

REPOSSI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Vorrei anch'io pregare il senatore Zane di ritirare il suo emendamento. Non si tratta di solidarietà; come si può mettere in dubbio il nostro sentimento di solidarietà e di cordialità verso i mutilati e gl'invalidi del lavoro? Si tratta di prendere decisioni che siano giuridicamente accettabili. Esistono già otto patronati riconosciuti. Come sono sorti? In base a una legge che va rispettata, la stessa che è citata nell'emendamento proposto dal relatore. I sindacati non assumono direttamente la responsabilità del Patronato, e neppure qualsiasi altra organizzazione. Le A.C.L.I., ad esempio, non hanno voluto confondere il patronato con se stesse: perciò esistono le A.C.L.I. con un proprio presidente e il patronato A.C.L.I. con un altro presidente. Infatti, l'assistenza di cui si debbono occupare i patronati è nettamente distinta dalle funzioni di un sindacato. L'unica cosa che si richiede, è che sia un'associazione nazionale di lavoratori, la quale può istituire il servizio di patronato in una forma che non si confonda con essa organizzazione.

La proposta fatta dal relatore porterebbe ad accordare l'esclusività del patronato per una categoria particolare di lavoratori che appartengono a quell'Associazione, e si confonderebbero i compiti di questa.

Il decreto n. 804 consente a qualunque organismo nazionale il riconoscimento del patronato, ma in situazione aperta e non di monopolio.

Io penso che se il senatore Zane ritirasse il suo emendamento, i compiti di patronato potrebbero essere richiesti dall'Associazione, sulla base del decreto n. 804. Ecco perchè io pregherei il relatore di ritirare il suo emendamento.

ZANE, *relatore*. Dato l'orientamento della Commissione e tenuto conto che una votazione negativa sul mio emendamento potrebbe precludere l'accoglimento di una richiesta all'Associazione per l'istituzione di un patronato ai sensi della legge n. 804, io accedo alla proposta del senatore Varaldo. Ritiro il mio emendamento: con ciò, naturalmente, resta aperta per l'Associazione la facoltà di avvalersi delle disposizioni di legge.

ZUGARO DE MATTEIS. Ritengo che sia opportuno prendere in considerazione l'emendamento del relatore alla lettera c) del primo comma, in quanto il testo governativo parla soltanto di rieducazione professionale, e questa consiste nel ricondurre l'infortunato alle medesime condizioni di attività che esercitava prima dell'infortunio.

Il reinserimento nel processo produttivo, invece, ha attuazione con la possibilità di esplicare un lavoro diverso da quello che l'interessato esercitava prima dell'infortunio. Perciò, entrambe le ipotesi andrebbero contemplate nella norma di legge.

PRESIDENTE. Mi permetto, onorevole collega, di non condividere la sua premessa, che, cioè, rieducazione professionale significhi semplicemente ripristino delle condizioni precedenti. Non è esatto. Abbiamo visitato a Milano istituti in cui un mutilato, che prima faceva il contadino, veniva avviato a diventare disegnatore. E si tratta di istituti di rieducazione professionale.

FIORE. Il relatore vorrebbe sopprimere nella lettera c) l'accento esplicito agli istituti assicuratori e invece parlare di « altri istituti »; a questa proposta sono contrario, in quanto gl'istituti assicuratori hanno il compito di provvedere a questa rieducazione; che, poi, vi provvedano direttamente o valendosi di altri istituti tecnicamente attrezzati, questo è secondario.

PRESIDENTE. Il relatore non insiste sulla parte finale dell'emendamento. Quanto alla prima parte della lettera c), penso che le varie esigenze potrebbero essere conciliate dicendo: « l'assistenza nelle iniziative dirette alla

10<sup>a</sup> COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)100<sup>a</sup> SEDUTA (24 ottobre 1957)

rieducazione professionale ed alla reimmissione nel processo produttivo dei mutilati », ecc

Il primo comma dell'articolo risulterebbe, pertanto, così formulato:

« L'Associazione provvede all'assistenza ai mutilati ed invalidi del lavoro mediante:

a) provvidenze intese all'elevamento spirituale e culturale del lavoratore invalido;

b) lo studio dei problemi di infortunistica e la collaborazione con enti od istituti a ciò preposti, nell'azione di studio di ritrovati antinfortunistici e di prevenzione delle malattie professionali;

c) l'assistenza nelle iniziative dirette alla rieducazione professionale ed alla reimmissione del processo produttivo dei mutilati ed invalidi, nei casi in cui non vi provvedano gli istituti assicuratori;

d) l'istituzione e gestione di colonie marine e montane;

e) l'educazione e l'istruzione professionale dei figli minorenni dei mutilati e degli invalidi, i quali non abbiano, per altro titolo, diritto alla assistenza ».

Se non si fanno osservazioni, metto ai voti il testo di cui ho dato lettura.

(È approvato).

Poichè il relatore ha ritirato l'emendamento relativo alle funzioni di patronato, emendamento che doveva sostituire i commi secondo e terzo, s'intende che dovremo ora mettere in votazione questi commi.

Il secondo dovrebbe, tuttavia, essere modificato formalmente come segue:

« Sono altresì di competenza dell'Associazione i compiti ad essa affidati dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 ottobre 1947, n. 1222, sulla assunzione obbligatoria dei mutilati ed invalidi del lavoro nelle imprese private ».

BITOSSI. Ma l'Associazione non può essere competente ad imporre l'assunzione dei mutilati ed invalidi del lavoro. Questo compito aspetta agli Uffici del lavoro; se nascono delle controversie, l'Associazione può intervenire, ma non possiamo dare ad essa una competenza assoluta, per non esautorare gli organi

preposti al controllo delle assunzioni. Mi pare quindi che si dovrebbe trovare un'altra parola anzichè « competenza ».

PRESIDENTE. L'articolo 3 della legge 3 ottobre 1947, n. 1222, dice che i mutilati ed invalidi che aspirano al collocamento debbono presentare alla sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro, competente per territorio, domanda ecc. ecc. Pertanto è già chiaro quale sia la « competenza » attribuita all'Associazione.

BITOSSI. Chiunque può creare un ente al quale possono iscriversi coloro che vogliono ottenere un lavoro. Resta da vedersi se a questo ente si dà la competenza di imporre ai datori di lavoro l'assunzione di un determinato numero di mutilati.

PRESIDENTE. La vigilanza sull'assunzione spetta agli Ispettorati del lavoro, ai sensi della legge n. 1222.

REPOSSI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Vorrei dire al senatore Bitossi che con questa norma si confermano all'Associazione i compiti che già le affidava il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 ottobre 1947, n. 1222.

ANGELINI. Mi sembra opportuno che rileggiamo l'articolo 3 del decreto legislativo 3 ottobre 1947, n. 1222:

« I mutilati ed invalidi del lavoro che aspirano al collocamento devono presentare alla Sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro, competente per territorio, domanda corredata di tutti i documenti, tra i quali l'attestato dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro circa il grado di riduzione della capacità lavorativa, atti a dimostrare le attitudini lavorative e professionali sia generiche che specifiche.

« La Sezione compila il ruolo dei mutilati ed invalidi collocabili e ne invia trimestralmente copia all'Ufficio provinciale del lavoro ed alla sede centrale dell'Associazione.

« A ciascun interessato la Sezione stessa rilascia un certificato attestante il numero di iscrizione nel ruolo ».

L'articolo 4 precisa poi che presso ogni Ufficio provinciale del lavoro vi è una commissione presieduta dal dirigente dell'ufficio e composta di due rappresentanti dell'Associazione fra mutilati ed invalidi del lavoro e uno dell'organizzazione sindacale dei lavoratori, ecc..

**PRESIDENTE.** Poichè non sono stati presentati emendamenti, pongo in votazione il secondo comma nel testo di cui ho dato lettura.

*(È approvato).*

Ricordo che il terzo comma, con l'emendamento formale proposto dal relatore, risulterebbe così formulato:

« Oltre ai compiti previsti dal comma precedente sono altresì affidati all'Associazione la tutela e l'assistenza ai mutilati ed invalidi del lavoro, in relazione a controversie in materia di collocamento ».

**FIORE.** Riterrei opportuno che le parole « sono altresì affidati all'Associazione la tutela e l'assistenza ecc. » venissero sostituite dalle parole « l'Associazione può esercitare la tutela e l'assistenza » ecc.; altrimenti, mi pare, verrebbe sancita una esclusività dell'Associazione stessa.

**ZANE, relatore.** Allora vogliamo svuotarla completamente quest'Associazione.

**FIORE.** Sia ben chiaro — e desidero che risulti dal resoconto — che questa attività di tutela e di assistenza non è una esclusività dell'Associazione.

**GRAVA.** Mi pare opportuno un rilievo: nel penultimo comma dell'articolo 4 in esame, noi riconosciamo una esclusività all'A.N.M.I.L. Infatti è detto in quel comma che « le spese sostenute per il patrocinio dell'assistito in giudizio gravano altresì sull'Ente », il che vuol dire che soltanto l'Associazione, che ha un bi-

lancio, può difendere ed assistere un suo socio in giudizio.

**PRESIDENTE.** Perchè dovremmo togliere questo beneficio ai mutilati ed invalidi del lavoro?

**VACCARO.** È bene sia fissato il principio che l'invalido del lavoro ha diritto al gratuito patrocinio per i procedimenti in giudizio; se poi l'invalido vuole essere assistito dall'Associazione o da altro patronato, è libero; e non si deve costringerlo a farsi assistere dall'Associazione.

**PRESIDENTE.** Poichè non sono stati presentati emendamenti, metto in votazione il terzo comma nel testo di cui ho dato lettura.

*(È approvato).*

Del quarto comma, la Sottocommissione ha proposto la soppressione.

Metto in votazione questo emendamento.

*(È approvato).*

I due commi successivi, secondo le proposte del relatore, dovrebbero risultare così formulati:

« Le spese sostenute per il patrocinio dell'assistito in giudizio gravano sull'Associazione. »  
 « L'attività di tutela e di assistenza prevista dai commi precedenti è svolta gratuitamente ».

Li metto in votazione.

*(Sono approvati).*

Ora metto in votazione la proposta di soppressione dell'ultimo comma, presentata dal relatore.

*(È approvato).*

Metto in votazione l'articolo 4 nel suo complesso, con gli emendamenti che vi sono stati apportati.

*(È approvato).*

A questo punto si dovrebbe riprendere l'esame di un emendamento, che il relatore aveva proposto come secondo comma dell'articolo 2, e sul quale la decisione fu rinviata.

Ne do lettura:

« All'Associazione spetta la designazione, alle competenti Autorità, dei rappresentanti



10<sup>a</sup> COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)100<sup>a</sup> SEDUTA (24 ottobre 1957)

dei mutilati ed invalidi del lavoro negli organi degli enti ed istituti che abbiano per fine l'assicurazione, l'assistenza, la rieducazione e la istruzione dei minorati per causa di lavoro e dei loro aventi diritto ».

**REPOSSI**, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. In questo momento non sappiamo in quali istituti debbano esserci le rappresentanze dei mutilati del lavoro.

Se domani l'Associazione mutilati e invalidi del lavoro venisse a dire: noi desideriamo avere nell'I.N.A.I.L. uno o due rappresentanti nelle persone dei tali, credo che l'Istituto non modificherebbe per questo la composizione dei suoi organi direttivi.

**ANGELINI**. L'emendamento non può essere accettato nella forma attuale.

**ZANE**, *relatore*. Faccio osservare che il testo era stato concordato col ministro Vigorelli, quindi col Governo; ma se si desidera soprassedere ad una decisione, facciamolo pure.

**REPOSSI**, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Desidererei che all'emendamento fosse data una forma che lo rendesse operante.

**PRESIDENTE**. Allora soprassediamo; e procediamo oltre nell'esame degli articoli.

#### Art. 5.

L'Ente provvede all'attuazione dei propri scopi con i seguenti mezzi:

1° versamento da parte dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro di un'aliquota percentuale sui contributi assicurativi afferenti alla gestione industriale ed alla gestione agricola, non superiore allo 0,10 per cento dei contributi incassati;

2° versamento da parte delle Casse marittime per gli infortuni sul lavoro e le malat-

tie di un'aliquota percentuale non superiore allo 0,10 per cento dei contributi da esse incassati;

3° eventuali contributi deliberati dagli organi di amministrazione degli istituti indicati ai capoversi 1° e 2°, in eccedenza a quelli fissati ai sensi dei capoversi stessi entro i limiti concessi dalle norme in vigore per l'esercizio di tale facoltà;

4° donazioni, lasciti ed elargizioni di privati o di enti pubblici;

5° rendita del proprio patrimonio.

Nel primo quinquennio di applicazione della presente legge la misura dei contributi di cui ai numeri 1° e 2° è determinata annualmente con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto col Ministro per il tesoro, in relazione al fabbisogno dell'Ente ed alle resultanze di bilancio degli istituti assicuratori sui quali grava l'onere. La misura dei contributi previsti dai punti 1° e 2° del precedente comma, non potrà comunque superare l'aliquota dello 0,10 per cento.

Qualora alla data del 1° gennaio di ciascun anno non sia stato emanato il decreto predetto, gli Istituti sono tenuti fino a quando non sarà entrato in vigore il decreto medesimo, a versare le aliquote e i contributi nella misura fissata per l'anno precedente, salvo conguaglio.

I versamenti di cui ai numeri 1° e 2° saranno effettuati trimestralmente.

A questo articolo il relatore Zane propone anzitutto la sostituzione della parola « Ente » con la parola « Associazione ».

Indi propone che ai punti 1° e 2° del primo comma la cifra di 0,10 per cento sia modificata in 0,30 per cento.

Dopo il punto 3° del primo comma, propone di aggiungere un punto 3°-bis, così formulato: « contributo mensile non superiore a lire 50 a carico di tutti i mutilati e invalidi del lavoro titolari di rendita o di assegno continuativo ».

Infine propone di sostituire tutto il secondo comma col seguente:

« La misura dei contributi di cui ai numeri 1° e 2° è determinata annualmente con decreto del Presidente della Repubblica, su pro-

posta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto col Ministro per il tesoro, in relazione al fabbisogno dell'Associazione ed alle risultanze di bilancio degli istituti assicuratori sui quali grava l'onere. La misura dei contributi previsti dai punti 1° e 2° del precedente comma non potrà comunque superare l'aliquota dello 0,30 per cento ».

Dal canto loro i colleghi Mancino e Bolognesi propongono di sostituire tutto l'articolo 5 col seguente testo:

« L'Associazione provvede all'attuazione dei propri scopi con i seguenti mezzi:

1) un contributo mensile di lire 50 a carico di ogni socio che fruisce di una rendita o assegno continuativo superiore alle lire 20.000 annue;

2) una somma pari all'importo totale dei contributi di cui al comma precedente a carico dell'I.N.A.I.L.;

3) eventuali contributi deliberati dagli organi amministrativi di Enti pubblici e assistenziali;

4) donazioni, lasciti ed elargizioni di privati o di Enti pubblici;

5) rendite del proprio patrimonio ».

Secondo questo emendamento, quindi, verrebbero ad essere soppressi tutti gli altri commi dell'articolo 5.

ZANE, *relatore*. La modifica all'articolo 5 della percentuale dallo 0,10 allo 0,30 è suggerita dalla preoccupazione di assicurare mezzi adeguati all'Associazione, affinché essa possa svolgere i compiti previsti dal disegno di legge che stiamo esaminando. Per far meglio comprendere l'insufficienza del contributo dello 0,10 per cento, è bene rilevare che questo 0,10 per cento previsto dal testo governativo altro non fa che confermare una situazione in atto: l'Associazione fruisce infatti attualmente di un contributo che l'I.N.A.I.L. le versa volontariamente di anno in anno, e che press'a poco corrisponde allo 0,10 per cento previsto dal testo governativo.

Ora è bene rilevare che per assistenza sanitaria, rieducazione funzionale e professio-

nale, dall'I.N.A.I.L. sono state spese nel 1955 e nel 1956 rispettivamente 516.892.302 lire e 550.875.329 lire. La speciale gestione assistenziale ha poi speso per l'assistenza economica e in natura che viene erogata, come ho detto altra volta, in aggiunta alla rendita a carico dalla gestione ordinaria, 1 miliardo 986 milioni 400.000 lire nel 1955 e 2 miliardi 562 milioni 238.291 lire nel 1956. Fra gli oneri assistenziali compare anche il contributo volontario corrisposto dall'I.N.A.I.L. all'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro, che è stato nel 1955 e nel 1956 rispettivamente di 64.615.298 lire e 67.250.610 lire. Complessivamente, l'assistenza ai grandi invalidi del lavoro ha comportato una spesa di 2 miliardi 567 milioni nel 1955, e di 3 miliardi 180 milioni nel 1956.

Posso darvi anche qualche dato circa la ripartizione di tali spese. A carico della gestione assicurativa dell'industria: 1 miliardo 990 milioni nel 1955, 2 miliardi 398 milioni nel 1956. A carico della gestione dell'agricoltura: 530 milioni nel 1955, 718 milioni nel 1956. A carico dell'amministrazione delle Ferrovie dello Stato: 37.460.528 lire nel 1955, 44.139.000 lire nel 1956. A carico delle Casse marittime: 9.367.879 lire nel 1955, 19.579.361 lire nel 1956.

Ora i colleghi domanderanno quale è l'introito complessivo dei premi che vengono riscossi dall'I.N.A.I.L., dato che su questa somma si prevede poi la disponibilità o meno dello 0,30 anziché dello 0,10 per cento. Nel 1956 l'ammontare dei contributi della gestione industriale è stato di 65 miliardi 418 milioni 466 mila lire, quello della gestione agricola di 8 miliardi 220 milioni; complessivamente, 73 miliardi 638 milioni.

È da precisare che questi sono dati provvisori del 1956. In altri termini, il contributo dello 0,10 per cento su questi introiti del 1956 porterebbe ad un versamento all'Associazione di 73 milioni 638.000 lire; se invece portiamo questo contributo allo 0,30 per cento — come è previsto dal mio emendamento — il versamento salirebbe a 220.914.000 lire.

Di fronte alle cifre che ho ora messe in evidenza, si vede come l'imponenza delle somme che vengono già erogate dall'I.N.A.I.L. — sia per l'assistenza prevista dalle disposizioni

di legge per i grandi invalidi, sia per l'assistenza che si può chiamare facoltativa — sia tale che l'aumentare il contributo, che oggi è di poco più di 60 milioni, a 220 milioni, secondo il testo del mio emendamento, metterebbe appena l'Associazione nella possibilità di provvedere con mezzi sufficienti ad un miglioramento dell'assistenza, in confronto di quanto già è fatto adesso. D'altronde non ritengo che, portando questo contributo dallo 0,10 allo 0,30 per cento, si possa determinare una situazione che ponga da parte dell'I.N.A., I.L. il problema del reperimento dei fondi. Eppure è stata presentata dall'I.N.A.I.L. un'eccezione, la quale peraltro mi sembra assolutamente destituita di fondamento: non si può infatti pensare che si debbano ritoccare i premi, perchè un contributo per l'Associazione viene portato da 73 milioni a 220 milioni, mentre vi è già una erogazione complessiva dell'I.N.A.I.L. di oltre tre miliardi e mentre il monte premi è in continuo aumento.

D'altro canto, l'obbligatorietà di un contributo da parte degli associati mi pare un dato praticamente già acquisito. Attualmente l'Associazione riscuote, per 125.000 suoi iscritti che regolarmente pagano la tessera, gl'importi che consentono il suo attuale, ridotto funzionamento.

A questo proposito dovrei richiamarmi un po' anche a qualche altro precedente legislativo, in materia di contributi versati dagli associati nel bilancio della propria associazione.

È bene ricordare, ad esempio, che il regio decreto 20 dicembre 1929 prevede un contributo finanziario da parte dei mutilati e invalidi di guerra per il funzionamento degli uffici di assistenza della loro Associazione. Nella premessa a quel testo di legge si ravvisa infatti la necessità e l'urgenza di autorizzare, in relazione alle inderogabili esigenze dell'Associazione mutilati ed invalidi di guerra, l'imposizione a favore dell'Associazione medesima di un contributo finanziario continuativo a carico dei mutilati ed invalidi di guerra. Tale contributo era allora di 2 lire mensili. Successivamente si ebbero delle modifiche, di cui l'ultima del 24 luglio 1947, che conferma sempre questa obbligatorietà del versamento da parte dei mutilati ed invalidi di guerra. La misura del contributo, entro il limite massimo che vie-

ne fissato di volta in volta, è stabilita dall'amministrazione centrale dell'Associazione con deliberazione da sottoporre all'approvazione del Consiglio dei ministri. Il versamento è effettuato dalle sezioni del Tesoro mediante ritenute dirette sui pagamenti mensili di pensioni, vitalizi o assegni.

Ho voluto richiamare questo precedente legislativo piuttosto arretrato, appunto perchè è stabilita fin dal 1929 l'obbligatorietà di un contributo non superiore — allora — a lire 2 mensili.

Analoga disposizione troviamo anche nella legge 15 aprile 1953 riguardante l'Unione nazionale mutilati per servizio: l'articolo 6 di tale legge prevede infatti un contributo finanziario continuativo di lire 50 mensili da destinarsi per il funzionamento degli uffici di assistenza.

Per l'Associazione vittime civili di guerra, la legge 23 ottobre 1956, n. 1239, prevede all'articolo 6 che il finanziamento dell'Associazione stessa è assicurato, oltre che dalle quote associative annuali, da un contributo finanziario continuativo, a carico dei mutilati ed invalidi civili, di lire 50 mensili, da destinarsi al funzionamento degli uffici di assistenza della Associazione.

Questi due recenti precedenti legislativi che ho ora ricordati renderanno chiaro agli onorevoli colleghi come sia ormai acquisito che la legge intervenga per determinare contributi di tal genere, i quali sono obbligatori e sono accettati senza nessuna difficoltà da parte delle categorie interessate, che sanno con ciò di adempiere al loro preciso dovere di concorrere al funzionamento della loro Associazione e alla possibilità, per questa, di fornire un'assistenza adeguata ai propri associati.

**PRESIDENTE.** Il senatore Mancino insiste nel suo emendamento?

**MANCINO.** Quando presentammo il nostro emendamento, non avevamo dati precisi sull'ammontare dei contributi affluenti all'I.N.A.I.L. Avevamo soltanto delle notizie orientative.

Oggi, di fronte ai dati precisi fornitici dal relatore, ritiriamo senz'altro il nostro emen-

damento. Proponiamo però che il contributo dell'I.N.A.I.L. sia elevato dallo 0,10 allo 0,50 per cento, perchè riteniamo indispensabile che questo contributo raggiunga la cifra di 300 milioni circa.

PRESIDENTE. Col 50 per cento si raggiungono anche i 350 milioni.

MANCINO. Potremo scendere, stabilire il 34, il 35 per cento, quello che la Commissione riterrà giusto. L'essenziale è raggiungere i 300 milioni.

PRESIDENTE. Trecento milioni si raggiungono anche con lo 0,30 per cento.

REPOSSI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Mi dispiace, ma questa volta siamo molto lontani. Dalle cifre portateci dal senatore Zane vediamo come, praticamente, quest'assistenza faccia già parte dell'azione svolta dall'Istituto nazionale infortuni. L'Associazione deve solo svolgere un'azione complementare per i casi che sfuggono a quell'azione diretta, che già costa parecchi miliardi all'Istituto. È solo nei casi di particolari esigenze, quindi, che l'Associazione interviene. Il resto è a carico dell'Istituto nazionale infortuni. Ora, si fa presto a parlare di milioni. Intanto non è denaro nostro, è denaro pubblico che si fa fatica a raccogliere. Poi ci troviamo di fronte al problema di apportare dei miglioramenti economici alla categoria dei mutilati del lavoro. Perciò procediamo gradualmente, come è stato fatto per l'Opera nazionale pensionati d'Italia, la quale è partita inizialmente col contributo dello 0,10 per cento.

Nel nostro caso, fermandoci alla percentuale dello 0,10, si raggiungerebbero in un primo tempo i 73-74 milioni; c'è sempre, poi, la possibilità di revisioni. Perchè vogliamo, così fin dall'inizio, dare all'Associazione una cifra maggiore, quando non abbiamo neppure la sicurezza che questa rappresenti la somma necessaria?

Il Governo si mantiene quindi, prudenzialmente, almeno in questo primo momento, sull'aliquota proposta dello 0,10 per cento. Tutt'al più, siccome ci sono possibilità di revisioni quinquennali, si può studiare l'opportunità di

modificare dopo il primo anno questo 0,10 per cento, portandolo magari a 0,15 per cento. Vedremo comunque in seguito gli sviluppi.

Per quello che riguarda la quota a carico dei mutilati, mi rimetto alla Commissione.

FIORE. Dichiaro che voterò in favore dell'aumento della percentuale.

Ho seguito attentamente l'intervento dell'onorevole Sottosegretario. In linea generale posso dire di trovarmi d'accordo, nel senso che sono lieto che il Governo si sia accorto, dopo moltissimi anni, che bisogna pur modificare le rendite che oggi si danno ai mutilati e agli invalidi del lavoro.

Da molto tempo il senatore Barbareschi ed io parliamo di questo al Senato, in sede di bilancio del Lavoro, specie per quel che riguarda gli agricoli e coloro che hanno una riduzione della capacità lavorativa dal 10 al 30 per cento. Sono lieto quindi, come ripeto, che il Governo si sia fatto carico di questa necessità di miglioramenti, e so che vi sono a tale proposito dei disegni di legge in discussione alla Camera, per quanto non sia ora il caso di parlarne.

Però, non è detto che l'I.N.A.I.L. non debba contribuire anche per questa Associazione. L'onorevole Sottosegretario sa che non si deve tener conto semplicemente dei 73 milioni; sappiamo che cosa l'I.N.A.I.L. introita, come impiega i suoi capitali, quale è il suo patrimonio.

Bisogna riferirsi alla situazione nel suo complesso, e penso che si debba dare all'Associazione le possibilità di vivere e di ottemperare agli obblighi che noi le conferiamo per legge. Nell'articolo 4, infatti, abbiamo elencato una serie di obblighi che comportano naturalmente delle spese.

La preoccupazione per la possibilità che sorga una eccessiva burocrazia in seno all'Associazione è anche in me, ma è evidente che se noi per legge diamo all'Associazione i compiti dello studio dei problemi di infortunistica, dell'assistenza nella rieducazione professionale, dell'istituzione e gestione di colonie marine e montane, dell'educazione e dell'istruzione professionale dei figli minorenni, ecc., è evidente, ripeto, che tutto ciò comporta una spesa per cui non bastano 73 milioni annui. Ho piacere che il senatore Zane abbia citato qui i precedenti

relativi all'Associazione fra mutilati ed invalidi di guerra, poichè saranno materiale prezioso per sostenere la mia tesi in sede di discussione dell'articolo 6. Io sono quindi favorevole ad un aumento che potrebbe, eventualmente, variare dal 50 al 30 per cento, percentuale, quest'ultima, che rappresenta il minimo su cui basarsi, senza la preoccupazione che l'I.N.A.I.L. debba andare a reperire 200 o 300 milioni, poichè il dire questo non mi sembrerebbe serio!

Come ripeto, mi preoccupo anch'io che le somme concesse all'Associazione non finiscano tutte in stipendi, uffici, spese generali, ecc. e che almeno una quota venga devoluta ai mutilati. Questa appunto deve essere la nostra preoccupazione, ma non quella che vi siano due o trecento milioni a carico dell'I.N.A.I.L. E voglio credere che da parte dell'I.N.A.I.L. si sia voluto scherzare quando è stato detto al senatore Zane che se l'I.N.A.I.L. aumentasse la sua quota dovrebbe diminuire l'assistenza.

Io concordo, perciò, con la proposta per l'aumento della percentuale, e dichiaro che voterò favorevolmente in tal senso.

**PRESIDENTE.** Procediamo all'approvazione dell'articolo 5 per parti separate.

La parte iniziale dell'articolo suonerebbe così:

« L'Associazione provvede all'attuazione dei propri scopi con i seguenti mezzi ».

La metto in votazione.

(È approvata).

Per il primo e il secondo punto, mi è stato ufficialmente presentato soltanto l'emendamento del relatore, che tende a sostituire l'aliquota dello 0,10 per cento con quella dello 0,30.

Poichè non si fanno altre proposte metto in votazione questo duplice emendamento.

(È approvato).

Pertanto, i punti 1° e 2° risultano così formulati:

« 1° versamento da parte dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro di un'aliquota percentuale sui contributi assicurativi afferenti alla gestione industriale ed alla gestione agricola, non supe-

riore allo 0,30 per cento dei contributi incassati;

« 2° versamento da parte delle Casse marittime per gli infortuni sul lavoro e le malattie di un'aliquota percentuale non superiore allo 0,30 per cento dei contributi da esse incassati ».

Li metto ai voti.

(Sono approvati).

Do lettura del punto 3°:

« 3° eventuali contributi deliberati dagli organi di amministrazione degli istituti indicati ai capoversi 1° e 2°, in eccedenza a quelli fissati ai sensi dei capoversi stessi entro i limiti concessi dalle norme in vigore per l'esercizio di tale facoltà ».

Questa norma dev'essere lievemente corretta dal lato formale, in quanto la parola « capoversi » non è molto esatta in questo caso.

Perciò il punto terzo dovrebbe suonare così:

« 3° eventuali contributi deliberati dagli organi di amministrazione degli istituti indicati ai precedenti punti 1° e 2°, in eccedenza a quelli fissati ai punti 1° e 2° predetti entro i limiti concessi dalle norme in vigore per l'esercizio di tale facoltà ».

Metto in votazione questo testo.

(È approvato).

Qui il relatore propone di aggiungere il punto seguente:

« 3°-bis) contributo mensile non superiore a lire 50 a carico di tutti i mutilati e invalidi del lavoro titolari di rendita o di assegno continuativo ».

**FIORE.** Ci sono le rendite dei grandi mutilati ed invalidi, ma ci sono anche rendite di trecento lire a trimestre. Volete togliere a questi invalidi metà delle cento lire al mese, per darle all'Associazione? Mi pare che occorra stabilire una gradualità.

**VARALDO.** Se è esatta l'affermazione del senatore Fiore che ci siano pensioni di 300 lire per trimestre (e non vi è motivo di dubitarne), è chiaro che dobbiamo mettere un minimo di

rendita per la quotazione dei soci, minimo al di sotto del quale l'Associazione non chieda nulla.

PETTI. Si potrebbe commisurare il contributo ad una percentuale della pensione: per esempio, all'1 per cento. Mi sembra questo l'unico sistema per perequare la contribuzione dei soci.

ANGELINI. Propongo che siano esenti dal versamento i mutilati con pensione o rendita non superiore a lire 30.000 annue.

PRESIDENTE. Secondo questa proposta, il punto 3°-bis dovrebbe risultare così formulato:

« contributo mensile non superiore a lire cinquanta a carico di tutti i mutilati ed invalidi del lavoro titolari di rendita o di assegno continuativo d'importo superiore a lire 30.000 annue ».

Lo metto in votazione.

(È approvato).

Do lettura dei punti successivi:

« 4° donazioni, lasciti ed elargizioni di privati o di enti pubblici;

5° rendita del proprio patrimonio ».

Li metto in votazione.

(Sono approvati).

Quanto al secondo comma, il relatore mi comunica ora che ritira il suo emendamento relativo alla prima parte del comma stesso.

Pertanto il secondo comma risulterebbe così formulato:

« Nel primo quinquennio di applicazione della presente legge la misura dei contributi di cui ai numeri 1° e 2° è determinata annualmente con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto col Ministro del tesoro, in relazione al fabbisogno della Associazione ed alle resultanze di bilancio degli istituti assicuratori sui quali grava l'onere. La misura dei contributi, previsti dai punti 1° e 2° del precedente comma, non potrà co-

munque superare l'aliquota dello 0,30 per cento ».

Se non si fanno osservazioni lo metto ai voti.

(È approvato).

Metto in votazione il terzo e il quarto comma.

(Sono approvati).

Do lettura del testo completo e coordinato dell'articolo 5.

« L'Associazione provvede all'attuazione dei propri scopi con i seguenti mezzi:

1° versamento da parte dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro di un'aliquota percentuale sui contributi assicurativi afferenti alla gestione industriale ed alla gestione agricola, non superiore allo 0,30 per cento dei contributi incassati;

2° versamento da parte delle Casse marittime per gli infortuni sul lavoro e le malattie di un'aliquota percentuale non superiore allo 0,30 per cento dei contributi da esse incassati;

3° eventuali contributi deliberati dagli organi di amministrazione degli istituti indicati ai precedenti punti 1° e 2°, in eccedenza a quelli fissati ai punti 1° e 2° predetti entro i limiti concessi dalle norme in vigore per l'esercizio di tale facoltà;

4° contributo mensile non superiore a lire cinquanta a carico di tutti i mutilati ed invalidi del lavoro titolari di rendita o di assegno continuativo d'importo superiore a lire 30.000 annue;

5° donazioni, lasciti ed elargizioni di privati o di enti pubblici;

6° rendita del proprio patrimonio.

Nel primo quinquennio di applicazione della presente legge la misura dei contributi di cui ai numeri 1° e 2° è determinata annualmente con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e della

10<sup>a</sup> COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)100<sup>a</sup> SEDUTA (24 ottobre 1957)

previdenza sociale, di concerto col Ministro del tesoro, in relazione al fabbisogno della Associazione ed alle resultanze di bilancio degli istituti assicuratori sui quali grava l'onere. La misura dei contributi, previsti dai punti 1° e 2° del precedente comma, non potrà comunque superare l'aliquota dello 0,30 per cento.

Qualora alla data del 1° gennaio di ciascun anno non sia stato emanato il decreto predetto, gli Istituti sono tenuti, fino a quando non sarà entrato in vigore il decreto medesimo, a versare le aliquote e i contributi nella misura fissata per l'anno precedente, salvo conguaglio.

I versamenti di cui ai numeri 1° e 2° del primo comma saranno effettuati trimestralmente ».

*Lo metto ai voti nel suo complesso.  
(È approvato).*

Il seguito della discussione di questo disegno di legge è rinviato alle prossime sedute.

*La seduta termina alle ore 12,35.*

---

Dott. MARIO CARONI

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari.